



CASARTIGIANI

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

21/03/2018

CIRCOLARE 31/18

Roma, Il
00153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036
www.casartigiani.org

OGGETTO

Rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei

Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

Il 13 marzo 2018 CASARTIGIANI e le altre Associazioni datoriali e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, hanno sottoscritto il nuovo CCNL Area Legno-Lapidei; l'ultimo rinnovo è del 25/3/2014, ed è scaduto il 31 dicembre 2015.

Il rinnovo del CCNL si applica alle imprese artigiane e alle piccole medie imprese, ai consorzi costituiti da imprese artigiane e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei.

Decorre dal 1° gennaio 2016 e avrà validità fino al 31 dicembre 2018.

Le novità introdotte nella parte normativa del nuovo CCNL garantiscono maggiore flessibilità, più ampi limiti quantitativi nelle assunzioni con contratto a tempo determinato, l'introduzione del nuovo contratto per favorire il reinserimento dei lavoratori nelle imprese, oltre ad un aggiornamento della disciplina dell'apprendistato e della classificazione del personale per il settore del Legno.

Disciplina dell'apprendistato professionalizzante

E' stata ridefinita la disciplina previgente dell'apprendistato professionalizzante per armonizzarla con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015 entrato successivamente in vigore.

Contratto a tempo determinato

Sono stati introdotti nuovi limiti quantitativi nelle assunzioni con contratto a tempo determinato, aumentando da 2 a 3 i lavoratori che si possono assumere nelle imprese che hanno da 0 a 5 dipendenti (solo lavoratori a tempo indeterminato).

Nelle imprese da 6 a 18 dipendenti comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.

Nelle imprese da 19 dipendenti in poi, comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato, l'assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza.

Flessibilità dell'orario di lavoro per il Settore Legno, Arredamento, Mobili

Per tale settore è stata aumentato il numero di ore annue di flessibilità. Infatti per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno.

A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di dodici mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.

Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10%, da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi, per un massimo di 104 ore nell'anno; per le ore di flessibilità eccedenti le ottanta e fino al massimo delle novantasei ore verrà riconosciuta una maggiorazione del 15%; per le ore di flessibilità eccedenti le novantasei e fino ad un massimo di centoquattro, verrà riconosciuta una maggiorazione del 18%.

Contratto a tempo indeterminato per il reinserimento al lavoro a finalità formativa

E' stata prevista una specifica regolamentazione contrattuale che consente il reinserimento di lavoratori over 29 o che si trovino in condizione di disoccupazione o abbiano cessato un'attività autonoma, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato e una retribuzione inferiore rispetto al livello di inquadramento previsto per un periodo di 24 mesi; più nello specifico è stabilito che al lavoratore sia erogata la retribuzione di due livelli inferiore rispetto a quello di inquadramento per la prima metà del periodo, ed un livello inferiore per la seconda.

Per tale tipologia contrattuale sono previsti dei limiti quantitativi, ovvero: una assunzione per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti; due assunzioni per le imprese che occupano da 6 a 15 dipendenti; tre assunzioni nelle imprese che occupano più di 15 dipendenti.

Una Tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è stato previsto un importo "una tantum" di € 150.00 che verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di aprile 2018, la seconda con la retribuzione del mese di luglio 2018.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2018.

Incrementi Retributivi

Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi sui livelli e con le scadenze riportate nelle tabelle seguenti, e distinti per i due settori del Legno e dei Lapidari, suddivisi a loro volta in Imprese Artigiane e PMI.

IMPRESE ARTIGIANE

Settore Legno, Arredamento, Mobili

Livello	1/3/2018	1/6/2018	Incremento salariale a regime
D	33,00	20,00	53,00

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello	1/3/2018	1/6/2018	Incremento salariale a regime
5	33,00	23,00	56,00

P.M.I.

Settore Legno, Arredamento, Mobili

Livello	1/3/2018	1/6/2018	Incremento salariale a regime
D	33,00	30,00	63,00

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello	1/3/2018	1/6/2018	Incremento salariale a regime
5	33,00	33,00	66,00

Gli incrementi sono da riparametrare per gli altri livelli. Le tabelle retributive complete sono in fase di elaborazione dalle stesse parti firmatarie. Appena ultimate saranno comunicate.

Il testo integrale dell'accordo di rinnovo del 27 febbraio 2018 sarà trasmesso a chiunque ne farà richiesta alla segreteria CASARTIGIANI.

Cordiali saluti


CASARTIGIANI